

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

TRA:

- il comune di MUSSOLENTE C.F.....,

ed i sigg.

- Marin Loris in qualità di socio rappresentante di GIMAR snc, in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del 09/03/2016 pervenuta il 10/02/2016 prot. 02955970245-25012016-1525, volta ad ottenere la realizzazione di "AMPLIAMENTO DI UNITA' PRODUTTIVA ARTIGIANALE per realizzazione di area di carico-scarico merci coperta", ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Via Pascoli 5 a Mussolente, della superficie complessiva coperta di circa 494 mq e distinti al N.C.E.U. con il mappale 1489 del Foglio 8 °

CONSIDERATO

che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto vi è la necessità per l'attività insediata di poter eseguire il carico e lo scarico delle merci al coperto per non compromettere la qualità del prodotto lavorato; che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto ha verificato la necessità dell'azienda e condiviso le scelte progettuali;

che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento, il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i documenti allegati alla pratica SUAP.

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo al pagamento di un contributo straordinario al Comune di Mussolente ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/01 pari ad € 15.000,00 (dicansi euro quindicimila).

Art. 3 – AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il lotto è attualmente urbanizzato e a seguito di rilascio del Provvedimento Unico n. 02/2009 in data 03/07/2009 sono stati monetizzati e pagati gli standard urbanistici per l'intero lotto

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

Come sopra specificato l'intero lotto è già stato oggetto di monetizzazione degli standard e quindi non si

prevede in alcun modo la cessione di aree.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Come sopra specificato l'intero lotto è già stato oggetto di monetizzazione degli standard e quindi non si prevede alcuna opera di urbanizzazione o mitigazione.

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Come sopra specificato l'intero lotto è già stato oggetto di monetizzazione degli standard e quindi non si prevede alcuna opera di urbanizzazione o mitigazione.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP. Il contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

Come sopra specificato l'intero lotto è già stato oggetto di monetizzazione degli standard e quindi non si prevede alcuna opera di urbanizzazione o mitigazione.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Art. 10 - GARANZIA

Come sopra specificato l'intero lotto è già stato oggetto di monetizzazione degli standard e quindi non si prevede alcuna opera di urbanizzazione o mitigazione. Da qui viene meno l'obbligo di costituzione di garanzia per la cessione di aree.

Art. 11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari al 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio. I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale,

stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza (ex Tribunale di Bassano del Grappa).

Le parti